

democrazia e diritto

## Trimestrale del centro di studi e di iniziative per la riforma dello stato

La legge e il corpo, n. 1/1996

Questo numero

Fino a non molto tempo fa le norme sugli usi del corpo erano poche e sintetiche, sembrando quest'ultimo affidato più all'imperio della natura che non a quello umano. Lo stesso principio che per il costituzionalismo moderno è cardine dei diritti inalienabili della persona, ovvero la sua integrità e indisponibilità, trovava proprio nel destino biologico dei corpi, nelle leggi naturali la più forte garanzia.

*Definire uno statuto giuridico del corpo, dei corpi, appare dunque un compito non scio urgente, ma del tutto inedito, imposto dalle radicali trasformazioni che le tecnologie hanno prodotto nella materialità dei corpi, ma anche nelle rappresentazioni e nel pensiero sul corpo. Più che di un aggiornamento e allargamento a nuovi ambiti delle norme, è chiamata a verifica la validità e efficacia dei principi portanti del diritto e della stessa regolazione giuridica. L'uso del diritto insomma non è in questione solo per le sfere che più direttamente le tecnologie investono, quali ad esempio la procreazione o i trapianti, ma più complessivamente, poiché alle soglie del duemila l'interfaccia tra corporeità e tecnologie parla di una trasfigurazione in radice nella costruzione sia delle soggettività che dell'ordine sociale e geopolitico. In questione è chi enuncia la norma, i confini in cui opera e, soprattutto, il posto che la norma positiva ha nella produzione di senso.*

A fronte di una rappresentazione che enfatizza il disordine e l'arbitrarietà che la dismisura propria della techné comporta, ci si rivolge al diritto, nella sua funzione simbolica di garantire dall'arbitrio del/dei potere/i, con l'autorità della legge. Che si tratti di tradurre in diritti positivi le inedite «opportunità d'uso» del corpo, e di scambio tra corpi, o sue parti; o, al contrario, di definire valori e principi che le limitano, il diritto costituirebbe la principale risorsa, individuale e sociale, rispetto a quella minaccia.

C'è però una convergenza tra la ratio tecnologica e il diritto che si realizza, in un gioco di competizione/alleanza, sul punto fondamentale: chi decide del senso di ciò che accade. Guardiamola nei suoi effetti. Alla frantumazione del corpo in organi, funzioni, mix di organico.e inorganico, alla moltiplicazione dei codici linguistici, delle rappresentazioni, corrisponde il moltiplicarsi di corpi giuridici, in un catalogo di diritti e/o divieti, sempre più ampio e dettagliato. In breve la codificazione del corpo nel corpus delle norme positivizza la produzione di senso in regola sociale, ha significati.

In quanto avoca a sé la funzione e la capacità di colmare lo scarto tra esperienza, individuale e sociale, e i saperi/poteri tecnologici, il diritto lungi dall'essere una garanzia e una risorsa, per le soggettività e la convivenza, impedisce di pensare la realtà, in tutta la sua portata inedita, proprio a partire dall'esperienza, e dall'apertura di senso che la caratterizza. Abitualmente inteso come affanno ad adeguarsi alla innovazione tecnologica, e quindi destinato inesorabilmente allo scacco, in quello spiazzamento dell'esperienza possiamo invece situarci, per non doverci affidare, o diffidare, ai saperi/poteri, o a questo piuttosto che a quello. Senza alcuna illusione sulla genuinità dell'esperienza, al contrario assumendola come sedimentazione complessa di vissuto, storia e pensiero.

Da questo posizionamento possono essere modificate in radice le coordinate su cui poggia la rappresentazione del rapporto corpo/diritto nella scena tecnologica. Vi è innanzitutto da assumere che nella vita quotidiana, nella politica, nei saperi, molto dipenderà dalla possibilità e capacità dei soggetti incarnati, uomini e donne, di elaborare quello scenario; e che nell'essenziale l'ambito stesso del diritto ne risulterà ridefinito.

Non si tratta di un'opzione metodologica astratta dal contesto, ma di un punto di vista già in esso operante. I contributi di questo fascicolo ne documentano la consistenza, a partire dalla articolazione tematica in cui sono inseriti. Soggettività, diritto leggero, fine del patriarcato, più che offrire una collocazione ai diversi contributi, nominano infatti un ordine di senso che lega testi e contesto: quello della differenza sessuale. Gli articoli nel loro insieme non offrono una visione compatta, che anzi vi sono diversità di approccio e di interpretazione, rispetto alle concrete situazioni prese in esame, ad esempio la procreazione artificiale, ma anche la differenza sessuale. E tuttavia la comprensione ne è affidata al senso della differenza e alla lingua che ha creato nelle pratiche e nel pensiero di molte donne e alcuni uomini.

L'elaborazione stessa di questo fascicolo nasce da una esperienza di relazioni e scambi nel gruppo di lavoro del Crs Soggettività e forme della politica, che è solo parzialmente confluita nella scrittura degli articoli qui raccolti. Significativo è stato il percorso che ha portato dal tema di lavoro del gruppo a quello ripreso nel titolo "La legge e il corpo". Nella discussione si è partite/i dalla necessità di disancorare la politica della soggettività, dal radicamento nell'identità che porta a declinarla in diritti, rappresentanza, uguali opportunità nella cittadinanza. E' evidente la considerazione critica delle strategie che moltiplicano allo stesso tempo regole della convivenza e statuti delle appartenenze identitarie. Lo stesso forse meno la presa di distanza da una accezione della differenza sessuale che dal sesso come significante fa dipendere «la verità dell'essere uomo e dell'essere donna», restando così all'interno del dispositivo della sessualità e dunque dell'ordine simbolico della Legge. Dal primo aspetto consegue che la differenza sessuale, non costituendo una identità di genere, né femminile né maschile, non compete, né si affianca alle altre differenze nella dialettica delle appartenenze e delle rivendicazioni politico-giuridiche. Dal secondo è invece messa in questione l'identità individuale che ha il suo luogo nell'inviolabilità del corpo e nei diritti inalienabili della persona.

*Molte, e non semplici, sono ovviamente le questioni che questa impostazione solleva. Ancora, ma diversamente dal passato il corpo femminile è «figura prima della corporeità, sintomo di ciò che accade nella corporeità tutta». Da sempre oggetto di controllo, sottoposto a norme minuziose, a pesanti interdetti, è il referente principe della tendenza a creare «il corpo giuridificato». Nella forma dura della proibizione e in quella morbida della tutela e cura. E tuttavia, paradossalmente, i corpi sessuati, la sessuazione, restano fuori del discorso giuridico, e non solo. Cancellati, oggi come ieri, da «sessualità», «procreazione» attorno alle quali si struttura «il duplice gioco delle tecnologie di disciplina e delle tecnologie di regolazione» del bio-potere (Gabriella Bonacchi). O dalle «determinazioni di identità e di ruolo», «dalle distribuzioni normalizzanti» che oggi diversamente da ieri, si presentano anche nella forma dei «due corpi della differenza sessuale», corpi «presupposti da un soggetto», «anticipati da un modello», ridotti a carne dal senso (Angela Putino). Le leggi scritte in ragione e nome della differenza femminile finiscono così per essere nuove prescrizioni per i corpi sessuati. Con effetti perversi sulla «persona», figura che dai corpi astrae, ma che nel diritto ha rappresentato, proprio grazie a quella astrazione, la principale apertura e garanzia, nello spazio della norma, alla singolarità imprevista e imprevedibile. E contribuiscono a rafforzare una vocazione forte del diritto, quella a assumere, come «bene giuridico» a sé, i valori ascritti in identità, individuali o sociali, ma estrapolati dalle soggettività, e dunque per tutelarli anche contro di loro. Per quanto attiene alla differenza femminile, la vicenda della legge sulla violenza sessuale ne costituisce forse l'esempio più paradigmatico (Maria Virgilio e Vittorio Agnoletto). Ma ne è segnata anche la tutela di beni quali la salute e il lavoro. Insomma tra tutela del bene e controllo dei soggetti c'è un'intima rispondenza.*

È una chiave di lettura trasversale alle «norme sul corpo» che evidenzia quell'aspetto essenziale, già sottolineato, che è la negazione del sapere dell'esperienza, delle soggettività incarnate. Condizione questa, come osservano Susanna Ronconi e Grazia Zuffa, «per la cura della diversità»

che struttura l'approccio clinico e normativo alla tossicodipendenza in questo caso, ma, potremmo aggiungere, alle differenze che non si lasciano ricondurre a identità disciplinate e a relazioni con l'altro da sé conformi ai modelli di regole vigenti. Sull'efficacia di questo intervento del diritto sollevano interrogativi puntuali, seppure da ottiche diverse, Franco Corleone per i trapianti. Franca Ongaro Basaglia per l'eutanasia, Carlo Magnani e Maria Grazia Giammarinaro per la riproduzione artificiale, Giuseppe Bronzini per il lavoro.

*La riflessione sul «diritto leggero» che alcune/i giuriste/i (Gruppo Giuriste Virginia Woolf B, Alfredo Galasso, Giuseppe Cascini e Stefano Pesci) hanno avviato muove dalla consapevolezza del limite della legge, proprio nella sua pretesa di porsi a tutela di soggetti e beni dall'arbitrio di poteri e disparità di condizioni e rapporti. Non è la sola via di ricerca. Diversa quella scelta da Letizia Gianformaggio di ripensare l'uguaglianza distinguendo modi e fini della correzione di disuguaglianze da quelli della valorizzazione delle differenze. O da Tamar Pitch che legge criticamente la costruzione giuridica dei rapporti di dipendenza, nella chiave del potere, a partire dalla relazione tra madre e figlio/a. Relazione bisognosa di autorizzazione del padre, biologico, sociale, o in sua assenza dello stato, in sé «pericolosa» se letta come dipendenza dell'uno dal potere dell'altra. Ciò che non si riesce a pensare è l'interdipendenza delle relazioni dispari, non riducibili al modello contrattualistico. È pensabile, un diritto «che tenga conto dell'interdipendenza senza abbandonare i più deboli all'arbitrio dei forti?»*

Soggetti e relazioni della procreazione occupano un posto centrale in questo fascicolo. Innanzitutto perché questo è l'ambito dove sono in atto trasformazioni tra le più sconvolgenti dell'ordine sociale e simbolico; non solo per -effetto delle tecnologie, ma ancor prima del mutamento planetario nei rapporti tra i sessi, operato dall'agire del senso libero della differenza sessuale che ha avuto e ha il suo fulcro nella padronanza del corpo fecondo e nell'esercizio di competenza femminile sui corpi. Il forum di Haurou e la concomitante conferenza di Pechino, di cui scrive Bianca Pomeranzi, sono stati l'evento che lo ha reso visibile nella scena politico mediatica, non senza stravolgimenti; La stessa idea di empowerment, ridotta a volontà di governo e rivendicazione di potere, non da conto di quello che, non a caso, è stato il tema caldo della conferenza: dare scacco alle pretese di controllo sul corpo femminile.

Pretese che affiancano alle tradizionali tecniche del divieto e del disciplinamento più insidiose forme di governo (democratico?) della produzione del vivente. Siamo costantemente esposte/i a una rappresentazione che oppone due fronti, proibizionista e liberale, l'uno attestato nella difesa del «modello naturale» procreativo e di relazioni parentali, l'altro in quella dell'autonomia dei soggetti e della pluralità di scelte. Che la seconda prospettiva sia più favorevole alle donne è certo, e infatti sul terreno politico e culturale vi sono stati significativi scambi e mediazioni con l'elaborazione femminista. Ma quella rappresentazione, e «la demarcazione che scava nelle coscienze», fa passare sotto silenzio «l'alternativa decisiva ai fini del vissuto delle donne» (Barbara Duden), E presuppone, anzi promuove, un'alleanza tra «medicina del desiderio» e libertà femminile, alle quali, al contrario, è sottesa una diversa idea di corpi.

Cecilia D'Elia e Barbara Duden evidenziano entrambe come a riacutizzare il conflitto sull'aborto sia il declassamento della madre a «produttrice di vita» e la deflagrazione del corpo in «sistema», «funzione», «organi». Cosicché, nota D'Elia, il bilanciamento tra la «salute psico-fisica» della donna e la «vita» su cui poggia la legge italiana si mostra inadeguato a garantire la scelta di interruzione di gravidanza.

In che tipo di madre trasforma la donna il riconoscimento della «vita biogiuridica», si chiede Duden. È il partner simbiotico, zigote o essere umano, che, una volta diagnosticata «la sua relazione con una cittadina, fa di lei una "madre"». Singolare e decisivo rovesciamento di quella dipendenza totale fantasmaticizzata dai nati di donna, della quale parla Pitch. Lo scandalo per Duden è nell'effetto di distorsione sull'esperienza delle donne che «la maternità possa essere

decretata in sede giuridica». Possa, anzi debba, di fronte alla costruzione polemica tra due potenziali contendenti: la donna e l'embrione.

C'è un altro aspetto messo in luce in più articoli, in particolare di Putino, Duden, Ronconi-Zuffa e Ongaro Basaglia. La costruzione di una lingua sulla commistione di teorie e realtà scientifiche e giuridiche. Duden parla di «pensiero mediatico», e di trasformazione delle metafore, nate dalla divulgazione scientifica in interpretazioni giuridiche. Putino di «medicina filosofica» che, in quanto chiama in causa la percezione collettiva dei fenomeni, «dimostra una vocazione poliziesca e un interesse al bene comune».

Sono processi che hanno bisogno del consenso, per prescrivere positivamente scelte e comportamenti. Ma è dalle zone di esclusione dalle figure border-line che la normalità si ridisegna. La fabbricazione del vivente rende potenzialmente tutti, uomini e donne, in una parità contro natura, potenziali utenti di un progetto procreativo, volontario e razionale; con buona pace del desiderio che, come si sa, ai progetti si nega, mandandoli in scacco (e quanto spesso avviene nelle cure di sterilità!). Ma la normalità del figlio voluto richiede la messa al margine, fino alla criminalizzazione di figure e relazioni procreative che, paradossalmente, poco dipendono dalle tecnologie, essendo non da ora presenti tra noi: valga per tutte quella della cosiddetta «madre singola», ovvero non legittimata dal padre.

Quest'ultima e la madre surrogata sono, tra tutte, le figure più perturbanti rispetto allo sforzo di ristabilire la sovranità della *polis* sulla potenza generatrice femminile che fonda, come mostra Adriana Cavarero in *Corpo in figure, forme e statuto del politico*. In fondo è questa la sfida che si gioca con il ricorso a un intervento pervasivo del diritto. A sua ragione viene avanzata l'esigenza primaria di sottrarre il corpo femminile, e i corpi, alla mercificazione, all'imperio, che tutto equipara e scambia, del mercato. Ottima ragione, se non fosse più che fondato il dubbio che possa tradursi in una tipica «promessa mancata» della politica democratica tanto più che mentre parlamenti e leggi si fermano sui confini, uomini e donne li attraversano.

Piuttosto che difendersi dal mercato, difendendo la politica costituita da poteri e regole, si può provare a metterla sottosopra, come suggerisce con felice immagine Giuseppe Cotturri nella sua lettura del testo *È accaduto non per caso*. Si può partire dal fatto che il potere politico «si va estinguendo per la forza dei poteri economici, dei media, per la forza degli interessi corporativi che lo tirano di qua e di là, per regole astruse inapplicabili o per la situazione di aperta disapplicazione di regole giuste». Si può considerare illusoria la pretesa di unificare le masse. E non considerare tutto ciò la fine della politica. Resta la politica che «costituisce relazioni sociali primarie», che è contrattazione tra sé e sé e tra sé e l'altro; che è autorità della parola, prima e più che lotta per il potere. Cotturri nomina paradossi e problemi, anche radicali, che apre questo rovesciamento del senso e della qualità della politica. E non nasconde, come le autrici del testo, l'enormità del compito e le incertezze della sfida. Ma senza misurarsi con quel compito sarà difficile trovare risposte adeguate anche ai temi che questo numero di *Democrazia e diritto* propone.

(*Maria Luisa Boccia*)